

## VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2015, addì 31 luglio in Roma, presso la sede di Fedarlinea, si sono incontrate la Fedarlinea – rappresentata da Michele Ruggieri, – e la Segreteria Nazionale di USCLAC/UNCDiM/SMACD rappresentate da Claudio Tomei e Francesco Giuseppe D'Anniballe .

Premesso che

- le parti hanno rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 giugno 2007 per i capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina di navi dell'armamento libero e delle società del Gruppo Tirrenia non in regolamento organico, ridenominato *“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i comandanti ed i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3000 tsl dell'armamento nazionale”*;
- la Fedarlinea aveva già inviato disdetta formale il 27/03/2014 del Contratto di R.O. 13 giugno 1985 per il personale di stato maggiore navigante delle Società di navigazione «ITALIA», «LLOYD TRIESTINO», «ADRIATICA», «TIRRENIA» nonché il Regolamento Organico 14 giugno 1985 per il personale di stato maggiore navigante delle società esercenti i servizi marittimi, postali e commerciali di carattere locale (Caremar, Siremar, Toremar), manifestando sin da allora la volontà di non voler rinnovare i cennati contratti in considerazione delle espresse motivazioni formulate e risultando applicato, prima del rinnovato contratto 1 luglio 2015 ad un numero residuale di Comandanti e Direttori di Macchina pari al 15 % *delle figure professionali sopra richiamate e impiegate presso le Società rappresentate.*
- alla presente data risulta rinnovato esclusivamente il contratto di cui sopra e che non sussiste alcuna condizione da parte di Fedarlinea per il rinnovo del Contratto di R.O. 13 giugno 1985 per il personale di stato maggiore navigante delle Società di navigazione «ITALIA», «LLOYD TRIESTINO», «ADRIATICA», «TIRRENIA» nonché il Regolamento Organico 14 giugno 1985 per il personale di stato maggiore navigante delle società esercenti i servizi marittimi, postali e commerciali di carattere locale (Caremar, Siremar, Toremar).

**le parti hanno concordato quanto segue.**


Al fine di concorrere all'armonizzazione contrattuale nel Settore e nelle more della definizione da attuarsi entro la data del 30 settembre 2015 – nelle Società presso le quali trovava applicazione il Regolamento Organico 13 giugno 1985 per il personale di stato maggiore navigante delle Società di navigazione «ITALIA», «LLOYD TRIESTINO», «ADRIATICA», «TIRRENIA» ed il Regolamento Organico 14 giugno 1985 per il personale di stato maggiore navigante delle società esercenti i servizi marittimi, postali e commerciali di carattere locale (Caremar, Siremar, Toremar),

continueranno a trovare attuazione, fino alla data del 31 agosto 2015, i trattamenti economici e normativi in vigore fino al 30 giugno 2015.

Le parti si danno reciprocamente atto che il riconoscimento in favore dei Comandanti e dei Direttori di Macchina dei trattamenti contrattuali di cui sopra fino alla data del 31 agosto 2015 ha natura transitoria ed eccezionale, e che il concordato differimento, limitatamente al personale in regime contrattuale di Regolamento Organico, dell'entrata in vigore delle disposizioni del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i comandanti ed i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3000 tsl dell'armamento nazionale" deriva esclusivamente dalla necessità di dar corso alla prevista armonizzazione delle norme diverse e di miglior favore già applicate al personale iscritto in Ruolo Organico con quelle contenute nel "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i comandanti ed i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3000 tsl dell'armamento nazionale" del 1° luglio 2015.

Al fine di dare piena certezza dei risultati delle definizioni della predetta armonizzazione contrattuale, le parti concordano infine che l'applicazione del richiamato CCNL 1° luglio 2015 ai singoli Comandanti e Direttori di Macchina già in regime contrattuale di Regolamento Organico avverrà previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 411, 3° comma, c.p.c. nel quale saranno integralmente recepiti i principi di armonizzazione che saranno condivisi tra le parti stipulanti il presente verbale.

FEDARLINEA



USCLAC/UNCDIM/SMACD

